

**Allegato parte integrante**

L.P. 4/2003 ART. 25 ALPICOLTURA - ANNO 2011

Agenzia Provinciale per i pagamenti - APPAG

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola,  
disciplina dell’agricoltura biologica e  
contrassegnazione di prodotti  
geneticamente non modificati”

Delibera attuativa

**Articolo 25:**            **Alpicoltura**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 25 DELLA L.P. N. 4/2003**

## **1. INTRODUZIONE**

I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti finalizzati alla riqualificazione delle strutture di malga, alla conservazione delle stesse quali patrimonio culturale dell'ambiente alpino e al contenimento degli effetti negativi dell'abbandono di pascolamento in vaste aree di montagna.

## **2. BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo previsto ai sensi dell'art. 25 i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi;
- b) soggetti privati proprietari di malghe e alpeggi;
- c) soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 4/2003 (imprese agricole singole e società costituite per la conduzione di imprese agricole, iscritte all'APIA), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli purché essi abbiano la disponibilità di alpeggi a diverso titolo, limitatamente all'acquisto di attrezzature.

## **3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Le tipologie di intervento finanziabili riguardano:

### **3.1 Acquisto di attrezzature e arredamenti**

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attrezzature e arredamenti:

- a) acquisto attrezzature per le operazioni di mungitura;
- b) acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli;
- c) acquisto attrezzature zootecniche (comprese recinzioni mobili), per la lavorazione del latte e per la vendita dei prodotti;
- d) acquisto arredamenti e attrezzature per l'ospitalità e la somministrazione e consumazione di pasti;
- e) acquisto arredamenti e attrezzature per l'alloggio del malghese.

### **3.2 Miglioramenti fondiari e iniziative edilizie**

Sono ammissibili le seguenti tipologie di iniziative:

- a) interventi di conservazione e miglioramento delle costruzioni rurali tradizionali degli alpeggi, compresa la ricostruzione di strutture di malga storicamente esistenti anche se completamente demolite o crollate;
- b) contenuti ampliamenti funzionali esclusivamente all'utilizzo tradizionale della

malga;

- c) adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni e dei locali per la lavorazione del latte e dei locali per le operazioni di mungitura;
- d) realizzazione di acquedotti;
- e) viabilità interna al pascolo;
- f) approvvigionamento energetico;
- g) recinzioni;
- h) adeguamento per utilizzo agrituristico e di turismo rurale;
- i) installazione di teleferiche.

#### **4 SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, per gli investimenti realizzati da aziende agricole vanno ridotti del 10%.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della PAT, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario responsabile del procedimento.

In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori, che in ogni caso non potranno superare il 5%, dovranno essere dettagliatamente giustificate.

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000,00 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.

In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.

Sono altresì ammissibili ulteriori spese (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.).

Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della PAT.

Le spese tecniche complessive non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

##### **4.1 Acquisti di attrezzature e macchine**

Nel caso di acquisizione di beni materiali mobili, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Provincia Autonoma di Trento (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinarne la spesa ammissibile a contributo, si applica la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

#### **4.2 Somme a disposizione del soggetto appaltante**

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese per la fornitura di attrezzature;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa;
- e) le somme per imprevisti.

#### **4.3 Spese non ammissibili:**

- a) spese per l'acquisto di terreni e pascoli;
- b) spese per la costruzione di nuove strutture di malga, salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del punto 3.2;
- c) spese per semplici investimenti di sostituzione;
- d) le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature usate;
- e) le spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 99 par. a) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- f) gli interessi passivi.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili gli investimenti di sostituzione di un bene in uso.

Gli investimenti di sostituzione (di cui all'art. 2, comma 17 del Reg. Ce 1857/2006) sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente, come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia

di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

#### **4.4 Ulteriori criteri in materia di determinazione della spesa ammissibile**

Vengono di seguito elencati ulteriori criteri per la determinazione della spesa ammissibile:

- a) per investimenti che comportino una spesa ammissibile superiore a 100.000,00 Euro i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere di proprietà del richiedente;
- b) per investimenti che comportano una spesa ammissibile uguale o inferiore a 100.000,00 euro, la detenzione dei terreni e/o delle strutture può essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata almeno uguale al periodo di vincolo di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003;
- c) sono ammissibili domande per iniziative realizzate nel territorio della provincia di Trento oppure in comuni limitrofi alla provincia di Trento, purché le malghe siano di proprietà di enti della provincia di Trento o di soggetti residenti ed operanti in provincia di Trento;
- d) nel caso di iniziative realizzate dai soggetti di cui all'art. 2 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e s.m. e i., l'affidamento dei lavori deve avvenire con le modalità di cui alla legge medesima;
- e) nel caso di iniziative realizzate dai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 della L.P. n. 26/93 l'affidamento dei lavori deve avvenire con le modalità previste dalla medesima legge in funzione dell'importo a base d'asta.

#### **5. LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE**

I limiti di spesa ammissibile e di contributo concedibile sono i seguenti:

- a) il limite di spesa massimo ammissibile è fissato in 300.000,00 euro;
- b) l'importo minimo di spesa richiesta per singola domanda non può essere inferiore a 20.000,00 euro;
- c) l'importo globale degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 4/2003, qualora riferiti ad una singola impresa per investimenti per la produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 400.000,00 euro erogati su un periodo di 3 esercizi.

## 6. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) N. 1857/2006 la percentuale di contributo è fissata come segue:

- a) enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi (comprese le consortele), amministrazioni separate degli usi civici: contributo del 75% della spesa ammissibile;
- b) soggetti privati: contributo fino al 50% della spesa ammissibile. Per interventi volti all'utilizzo agrituristico delle malghe effettuati da soggetti privati si applica la normativa "de minimis";
- c) per l'acquisto di attrezzature zootecniche e di attrezzature per il miglioramento dei pascoli e per la conservazione del latte, attrezzature ed arredamenti, proposto da qualsiasi soggetto, l'intensità dell'aiuto è limitata al 50% della spesa ammissibile;
- d) nel caso di interventi di adeguamento strutturale necessario per la lavorazione e la trasformazione del latte, compreso l'acquisto e posa in opera delle relative attrezzature, l'aiuto è fissato al 40% della spesa ammissibile.

## 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di contributo, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente e disponibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), sono presentate all'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura (APPAG) dai soggetti di cui al punto 2 a partire **dal 3 ottobre fino al 30 novembre 2011**. Non saranno accolte domande presentate oltre i predetti termini.

In applicazione dell'art. 18, comma 1 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 e dell'articolo 12 della L.P. 4/2003, le iniziative possono essere realizzate dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili. Non sono ammissibili a contributo le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, caparre, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima dell'inserimento nella predetta graduatoria.

Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione (spese tecniche) sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda.

Gli interventi per i quali viene chiesto il contributo ai sensi del presente provvedimento, non possono essere candidati a finanziamento nello stesso anno ai

sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013.

La domanda di contributo, oltre ai dati identificativi del richiedente, deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il fatto di non aver beneficiato, per le medesime iniziative, di altri contributi previsti dalle leggi provinciali vigenti, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni e/o delle strutture interessate dall'intervento.

Alla domanda di contributo, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere allegata la documentazione specifica di seguito indicata:

#### **7.1 Per l'acquisto di attrezzature e arredamenti:**

- a) preventivo di spesa dettagliato;
- b) relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti, la collocazione degli stessi e le motivazioni che hanno portato alla loro scelta;
- c) nel caso di richiesta dell'ammissibilità dell'IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità della stessa imposta;
- d) nel caso di posa in opera di attrezzature, dove necessaria, copia del titolo abilitativo edilizio;
- e) documentazione fotografica;
- f) fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate;
- g) verbale di deliberazione di approvazione degli acquisti (nel caso di enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi e società) nel quale dovrà essere specificato l'impegno alla concessione in uso degli alpeggi per almeno 10 anni ad allevatori preferibilmente associati con priorità a quelli residenti in provincia di Trento.

#### **7.2 Per i miglioramenti fondiari e le iniziative edilizie:**

- a) progetto esecutivo completo di estratto mappa;
- b) relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato;
- c) computo metrico e stima dei lavori comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature;
- d) copia del titolo abilitativo edilizio;
- e) documentazione fotografica concernente lo stato degli immobili oggetto dell'intervento;
- f) nel caso di enti pubblici, soggetti che gestiscono ed amministrano proprietà pubbliche e collettive e loro consorzi, verbale di deliberazione di approvazione

- dei lavori nel quale dovrà essere specificato l'impegno alla concessione in uso degli alpeggi per almeno 10 anni ad allevatori preferibilmente associati;
- g) nel caso di iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio;
- h) nel caso di richiesta dell'ammissibilità dell'IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità della stessa imposta.

Copia del progetto esecutivo e della documentazione fotografica dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Nel caso di iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati il funzionario responsabile del procedimento accerta l'avvenuta iscrizione nell'Elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agriturbistica (art. 3 della L.P. 10/2001).

La proprietà delle particelle fondiari ed edificiali interessate dagli interventi è verificata d'ufficio dal funzionario responsabile del procedimento.

Nel caso di installazione di teleferiche il parere rilasciato dal Servizio impianti a fune della provincia di Trento sarà acquisito d'ufficio da APPAG.

## **8. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Entro 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente di APPAG, una graduatoria sulla base di punteggi assegnati in base ai "criteri di selezione" riportati nelle tabelle indicate nel successivo punto 9. Entro lo stesso termine il dirigente di APPAG adotta il provvedimento di concessione del contributo per le domande utilmente inserite in graduatoria.

Nel caso di opere di approvvigionamento idrico, ai soggetti le cui domande sono utilmente inserite in graduatoria, è richiesta la presentazione di documentazione attestante il possesso di un idoneo titolo alla derivazione dell'acqua entro un congruo termine stabilito da APPAG.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, è adottato un provvedimento di non accoglimento.

## 9. CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie delle domande di contributo presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti e all'interno delle singole categorie i punti non sono cumulabili.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative, il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio, si riserva la priorità in ordine cronologico di presentazione delle domande accertato sulla base del numero di protocollo assegnato.

### 9.1 Modalità di gestione della malga

|  | <b>Punteggio</b> |
|--|------------------|
| Interventi per malghe alpeggiate con almeno 15 vacche o 100 ovicaprini in lattazione | 30               |
| Interventi per malghe alpeggiate con bestiame "asciutto"                             | 10               |
| Interventi per malghe alpeggiate con greggi transumanti                              | 5                |

### 9.2 Tipo di investimento

|   | <b>Punteggio</b> |
|---|------------------|
| Realizzazione lavori e acquisto attrezzature per l'adeguamento igienico sanitario dei caseifici di malga e sistemi di approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili | 30               |
| Realizzazione di teleferiche  | 25               |
| Realizzazione lavori e acquisto attrezzature per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali  | 25               |
| Ristrutturazione delle strutture destinate ad abitazione del gestore  | 20               |
| Approvvigionamento idrico ed energetico (escluso l'approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili)   | 15               |
| Viabilità del pascolo e recinzioni  | 10               |
| Ristrutturazione con finalità agrituristiche  | 5                |

### 9.3 Complementarietà dell'iniziativa

|   |    |
|---|----|
| Progetti integrati con iniziative analoghe finanziate tramite la sottomisura 323.3 del PSR e/o con iniziative analoghe finanziate | 20 |
|---|----|

|  |  |
|--|--|
| in precedenza con l'art. 25 della L.P. 4/2003. |  |
|--|--|

## **10. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti.

Sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba., il bonifico postale, ecc. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti né quello tramite intermediari finanziari.

## **11. TIPOLOGIA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

## **12. ACCONTI (Stati d'avanzamento lavori)**

Possono essere concessi acconti, per lavori in corso d'opera e acquisti fino all'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000,00 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

Alla domanda di acconto a firma del richiedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- b) copia della fattura quietanzata.

## **13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO**

Alla domanda di liquidazione è allegata la seguente documentazione:

### **13.1 Per l'acquisto di attrezzature e arredamenti:**

- a) copia delle fatture quietanzate.

### **13.2 Per i miglioramenti fondiari e le iniziative edilizie:**

- b) copia della polizza assicurativa per investimenti strutturali che riguardano strutture soggette a danno d'incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro. Per tali interventi è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di liquidazione. La polizza deve essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di immobili di proprietà di enti pubblici tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che le strutture oggetto di intervento sono assicurate contro l'incendio per un importo non inferiore alla spesa ammessa e per una durata minima di 10 anni dall'anno della liquidazione;
- c) nel caso di acquedotti potabili: copia del certificato di potabilità dell'acqua.

#### **13.2.1 Nel caso di enti pubblici o loro consorzi:**

- a) certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative);
- b) prospetto riepilogativo della spesa (quadro economico della spesa sostenuta);
- c) verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo e del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.

#### **13.2.2 Nel caso di soggetti possessori di proprietà collettive:**

- a) contabilità finale redatta dal direttore lavori;
- b) certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative);
- c) verbali di aggiudicazione dei lavori;
- d) eventuali atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi;
- e) verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale;
- f) copia della fattura quietanzata.

#### **13.2.3 Nel caso di soggetti privati e di persone fisiche:**

- a) contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori;
- b) certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative);
- c) copia della fattura quietanzata;
- d) nel caso di iniziative agrituristiche, estremi della segnalazione di inizio attività presentata al comune.

#### **14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

Qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante al progetto finanziato, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a) non devono essere alterate le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa;
- b) le varianti devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- c) non sono ammesse varianti suppletive.

#### **15. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.**

- a) Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
- b) Il controllo sulle dichiarazioni rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale vigente. Il campione sarà estratto da APPAG secondo le modalità previste dalle sopra citate normative.

#### **16. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

##### **16.1 Opere**

###### **Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.**

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

###### **Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.**

Le opere dovranno avere inizio **entro 6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data

del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora APPAG ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

### **16.2 Acquisti**

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

### **16.3 Proroghe e mancata osservanza dei termini**

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e ss.mm.ii .

## **17. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RECUPERI E SANZIONI**

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.

In caso di recupero di somme indebitamente erogate, è prevista la quantificazione degli interessi calcolati in base al tasso per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

Gli interessi sono dovuti anche nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

I termini per il calcolo degli interessi sulle somme erogate decorrono dal momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Per quanto riguarda le sanzioni si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia.

Nel caso in cui le iniziative agevolate siano realizzate solo parzialmente e siano già state erogate somme a titolo di acconto che superino l'importo dell'agevolazione complessiva spettante, se le iniziative sono comunque funzionali si procede al recupero della differenza maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.